

Regolamento di esecuzione per la realizzazione dei programmi di edilizia residenziale finanziati con le risorse del Fondo unico regionale dell'edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112.

- art. 1 oggetto e finalità**
- art. 2 definizioni**
- art. 3 caratteristiche degli interventi**
- art. 4 beneficiari**
- art. 5 assegnazione e concessione del contributo**
- art. 6 erogazione del contributo**
- art. 7 rendicontazione della spesa**
- art. 8 termini del procedimento**
- art. 9 controlli**
- art. 10 rinvio**
- art. 11 rinvio dinamico**
- art. 12 abrogazione**
- art. 13 entrata in vigore**

art. 1 oggetto e finalità

1. Il presente regolamento di esecuzione disciplina le procedure, modalità e termini per la realizzazione dei programmi di edilizia residenziale finanziati con le risorse del Fondo unico regionale dell'edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 di seguito denominato "Fondo".

art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a) assegnazione: il provvedimento amministrativo che destina determinate risorse ai singoli soggetti beneficiari;
 - b) localizzazione: l'individuazione puntuale dell'area o del fabbricato oggetto dell'intervento;
 - c) recupero: ampliamento (interventi rivolti, anche mediante l'uso di strutture componibili o prefabbricate, alla creazione di nuovi spazi in termini di volume o di superficie, ottenuti con l'aumento delle dimensioni e della sagoma delle costruzioni esistenti

art. 3 caratteristiche degli interventi

1. Le risorse del Fondo, possono essere utilizzate per:
 - a) acquisto di aree ed edifici;
 - b) nuova costruzione: interventi di cui alla lett. a) del comma 1 dell'articolo. 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'Edilizia);

c) recupero: interventi di cui all'articolo. 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'Edilizia) comma 1 lett. b), c), d), comma 2 lett. a), b), c) e d);

2. Gli interventi sono ammessi purché avviati dopo la presentazione della domanda da parte del legale rappresentante.

art. 4 beneficiari

1. Ai programmi di edilizia sovvenzionata finanziati con il Fondo possono accedere:

- a) le ATER Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale;
- b) i Comuni del Friuli Venezia Giulia.

art. 5 assegnazione e concessione del contributo

1. Le agevolazioni consistono in contributi da concedere ed erogare agli operatori di cui all'articolo 4, per la realizzazione, tramite gli interventi di cui all'articolo 3, sul territorio regionale di alloggi con destinazione d'uso residenziale;
2. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione territoriale, Lavori pubblici, Università - Servizio Edilizia dal legale rappresentante dell'ente di cui all'articolo 4. Le domande devono contenere i dati necessari alla localizzazione dell'intervento, la caratteristica dell'intervento da realizzare e l'importo di contributo richiesto.
3. Con il provvedimento di localizzazione degli interventi sono assegnate le risorse e viene stabilito il termine entro il quale il soggetto beneficiario presenta la documentazione necessaria all'emissione dei decreti di concessione dei finanziamenti. Qualora il provvedimento di assegnazione riguardi economie riscontrate in sede di rendicontazione della spesa le risorse sono assegnate prioritariamente al medesimo operatore che le ha generate, su presentazione di apposita istanza con le modalità previste al precedente comma 2.
4. La concessione del contributo avviene su presentazione della seguente documentazione:
 - a) per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a): atto di approvazione dell'acquisto da parte dell'organo competente con indicazione della localizzazione e del costo preventivato;
 - b) per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) e c): la descrizione dell'opera da realizzare, il quadro economico comprensivo degli eventuali oneri di cui al comma 2 dell'articolo 56 della legge regionale 14/2002 e il cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori come indicato al comma 1, articolo. 56 della legge regionale legge regionale 14/2002.
5. Con l'atto di concessione sono fissati i termini per la presentazione della documentazione necessaria alla rendicontazione della spesa sostenuta. Il finanziamento concesso si intende comprensivo dell'intera imposta sul valore aggiunto rimasta a carico del beneficiario.
6. La Regione può revocare il finanziamento nel caso di mancato rispetto del cronoprogramma presentato.

art. 6 erogazione del contributo

1. I beneficiari possono chiedere l'erogazione del contributo in unica soluzione a rendicontazione dell'intervento realizzato ovvero sulla base della progressione della spesa in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento dell'ente beneficiario per le seguenti fattispecie:
 - a) progettazione;

- b) lavori per importi non inferiori al 30 per cento del corrispettivo contrattuale iniziale e, in relazione al saldo, per l'importo residuo.
- 2. La richiesta di rimborso va presentata dal legale rappresentante dell'ente con il quale sono attestate le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi nel periodo di riferimento.
- 3. L'erogazione ai beneficiari delle risorse del Fondo è effettuata, ai sensi del comma 16bis-ante dell'articolo 4 della legge regionale 23/2001 dalla Cassa Depositi e Prestiti su richiesta della Direzione centrale Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione territoriale, Lavori pubblici, Università - Servizio Edilizia, che ne dà evidenza contabile con un mandato di pagamento con vincolo di commutazione in quietanza di entrata.
- 4. In alternativa a quanto previsto al comma 3 e in osservanza del disposto di cui al comma 16bis dell'articolo 4 della legge regionale 23/2001, l'erogazione può essere effettuata direttamente dalla Direzione centrale Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione territoriale, Lavori pubblici, Università - Servizio Edilizia - nei limiti della disponibilità della dotazione del Fondo conferito alla Regione in forza della predetta convenzione.

art. 7 rendicontazione della spesa

- 1. Ai fini della rendicontazione della spesa sostenuta le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (A.T.E.R.) presentano:
 - a) per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1 lettera a), nei termini previsti dal decreto di concessione del contributo, la seguente documentazione:
 - 1) il titolo d'acquisto del diritto di proprietà sull'immobile;
 - 2) la documentazione attestante le spese notarili e gli oneri da imposte sostenuti.
 - b) per interventi di nuova costruzione e di recupero le cui declaratorie corrispondono a quelle di cui all'articolo 4 comma 1, lettere b), c) e d) della legge regionale 19/2009, entro due anni dalla data di ultimazione dei lavori finanziati, la seguente documentazione:
 - 1) una perizia sottoscritta da un tecnico abilitato e asseverata dal direttore dell'ATER che attesti:
 - 1.1) la regolarità dei rapporti tra l'ATER e l'Amministrazione regionale nel corso del rapporto contributivo;
 - 1.2) la conformità dell'opera realizzata a quella ammessa a contributo;
 - 1.3) il rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la realizzazione dell'intervento;
 - 1.4) l'ammontare della spesa sostenuta, quale risulta dal quadro economico finale dell'intervento;
 - 2) il certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori e il relativo atto di approvazione;
 - c) per gli interventi di manutenzione le cui declaratorie corrispondono a quelle di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b), e per gli interventi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 4 della citata legge regionale 19/2009, comunque finanziati:
 - 1) l'elenco delle fatture delle spese sostenute con contributo, riportante l'attestazione dell'ATER che le medesime sono state annullate in originale ai fini dell'incentivo.
- 2. Ai fini della rendicontazione della spesa sostenuta i Comuni presentano ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.

art. 8 termini del procedimento

1. I contributi sono concessi entro 180 giorni dalla data di presentazione della domanda. Detto termine è sospeso, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 7/2000, in pendenza dell'acquisizione della documentazione richiesta in base all'articolo 5 comma 4.

art. 9 controlli

1. La Regione può disporre controlli ispettivi e richiedere, in qualsiasi momento, la presentazione di documenti o chiedere chiarimenti alle ATER e ai Comuni, per questi ultimi eventuali sottoscrizioni sono effettuate dai soggetti indicati al comma 2 dell'articolo 7.

art. 10 rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale 7/2000 e alla legge regionale 14/2002.
2. Per quanto previsto in materia di aiuti di stato gli interventi oggetto del presente regolamento rientrano tra i Servizi di Interesse Economico Generale, S.I.E.G., di cui alla decisione 2012/21/UE.

art. 11 rinvio dinamico

1. Il rinvio ad atti legislativi e regolamentari operato dal presente Regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

art. 12 abrogazione

1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati in particolare:
 - a) Decreto del Presidente della Regione n. 0218/Pres. del 24 luglio 2002;
 - b) Decreto del Presidente della Regione n. 0379/Pres. del 17 ottobre 2003.

art. 13 entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE